



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 752 del 2011, proposto da:
Laura Sacchi, rappresentata e difesa dagli avv. Enrico Lubrano, Alessandro Mezzi,
con domicilio eletto presso Lubrano & Associati Studio Legale in Roma, via
Flaminia n. 79;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Commissione Per
L'Esame di Concorso per la Nomina A Notaio Bandito con Decr.Dirigenziale 10
Luglio 2006;

nei confronti di

Matilde Patrizia Leotta;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 27697/2010, resa tra
le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE ALLE PROVE ORALI -
CONCORSO N.230 POSTI DI NOTAIO

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2011 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Alessandro Gigli, su delega dell'avv. Enrico Lubrano e Giovanni Palatiello (avv. Stato);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso al TAR del Lazio, la dott.ssa Laura Sacchi domandava l'annullamento del provvedimento con il quale la Commissione esaminatrice del concorso a n. 230 posti di notaio bandito dal Ministero della Giustizia con decreto dirigenziale del 10 luglio 2006 la dichiarava "non idonea" a sostenere le prove orali all'esito della correzione di uno degli elaborati delle prove scritte. La ricorrente censurava in particolare il verbale n. 456 redatto dalla Commissione di concorso nella parte in cui l'elaborato della ricorrente è stato ritenuto "non idoneo". Il ricorso era articolato nei seguenti motivi:

Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 d.lg. 166/2006 (nonché dei criteri stabiliti dalla stessa Commissione). Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; per manifesta illogicità e ingiustizia; per errore sui presupposti di fatto e di diritto; per palese disparità di trattamento e di giudizio; per violazione dei principi generali del giusto procedimento e della par condicio dei candidati.

Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso.

Con l'appello in esame la dott.ssa Sacchi ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione.

Si è costituita nel giudizio l'amministrazione, resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive.

Parte appellante ha riepilogato in memoria le proprie tesi e alla pubblica udienza del 5 luglio 2011 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.-La controversia sottoposta alla Sezione verte sulla legittimità di un giudizio di non idoneità all'ammissione delle prove orali di concorso per notaio.

Le censure d'appello rivolte sono state articolate in due gruppi, uno rivolto direttamente alla sentenza gravata e l'altro al provvedimento impugnato in prime cure.

1.1 In ordine al primo gruppo, si argomenta anzitutto che nel respingere la censura di mancata individuazione delle insufficienze gravi tra quelle riscontrate, il TAR avrebbe errato nel ritenere insindacabile il giudizio (se non per manifesta irragionevolezza) in quanto espressione di discrezionalità tecnica. Ad avviso dell'appellante il giudizio era invece non solo sindacabile ma anche illegittimo, poiché (come affermato dalla giurisprudenza in altre fattispecie contenziose) il riconoscimento anche di una sola illegittimità del giudizio è sufficiente ad inficiare l'intera valutazione.

La censura è infondata ed in parte fuorviante. Essa pone a raffronto fattispecie non omogenee, poiché quella in esame vede più di una insufficienza, mentre quelle addotte a raffronto presentavano una sola insufficienza; peraltro se una sola insufficienza permette di sostenere il giudizio di non idoneità, a maggior ragione questo è supportato dalla presenza di più insufficienze, tra le quali quindi assume ben scarso rilievo quale di esse rivesta maggiore gravità. In altri termini, e al

contrario di quanto sostenuto, il permanere di una o più insufficienze rende irrilevante il fatto che una o più delle medesime sia stata irregolarmente accertata. Il giudizio di idoneità alle prove orali ha carattere complessivo e impedisce che, in presenza di altre insufficienze, possa avere valenza l'eventuale illogicità nell'accertamento (sindacabile dal giudice amministrativo) di altre carenze.

1.2- Altro errore riguarderebbe la reiezione del sostenuto vizio di disparità di trattamento della posizione dell'appellante rispetto ad altri contenziosi, nei quali il giudizio dato dalla Commissione, sulla stessa materia, è risultato positivo in ragione del mutato orientamento interpretativo accolto nella valutazione della prova. Il TAR avrebbe erroneamente ritenuto irrilevanti le sostenute disparità e escluso che i profili contestati nella prova di riferimento fossero oggetto del cambio di indirizzo. Le doglianze sono prive di effettivo rilievo. Il Collegio, al di là di quanto affermato dal TAR, ha comunque già osservato come la presenza di altre insufficienze sia idonea a sostenere il giudizio di non ammissione alle prove orali, sicché la tesi qui respinta avrebbe potuto assumere rilievo nel caso di un'unica insufficienza. Ma, come sottolineato già dal primo giudice, sussistono insufficienze anche sulla parte teorica del tema. Giova peraltro ribadire che le censure in esame finiscono per richiedere, come ritenuto dal TAR un non ammissibile "diverso apprezzamento dell'elaborato o una diversa modalità di soluzione del tema oggetto di concorso", risultati che sono in effetti incompatibili con la latitudine del sindacato assegnato a questo giudice.

2.- Anche le censure mosse al giudizio di inidoneità debbono essere respinte. Premesso che oggetto del giudizio d'appello è esclusivamente la sentenza di primo grado, i vizi ipotizzati in prime cure avverso il provvedimento impugnato (che in quella sede è onere del ricorrente prospettare in maniera esaustiva) non possono essere trattati autonomamente rispetto alla sede di esame della decisione gravata.

In merito, pertanto, il Collegio si riporta a quanto osservato al precedente punto 1 della sentenza, che appare rivestire valenza esaustiva.

3- Conclusivamente l'appello deve essere respinto.

Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunciando in merito, respinge l'appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/11/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)